



**COMUNE DI NOVARA**  
**(Provincia di Novara)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI ED AL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1, comma 837)**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE**

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

**ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO**

**ART. 6 – RILASCIO DELL/AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LE AREE MERCATALI**

**TITOLO II – TARIFFA**

**ART. 7 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE UNICO PER I MERCATI**

**ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

**ART. 9 – TARIFFA DI BASE ANNUALE**

**ART. 10 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA**

**ART. 11 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

**TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE**

**ART. 12 – VERSAMENTO**

**ART. 13 – AVEGOLAZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI**

**ART. 14 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**ART. 15 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

**ART. 16 – RIMBORSI**

**ART. 17 – SANZIONI**

**ART. 18 – SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

**ART. 19 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

**TITOLO IV – NORME FINALI**

**ART. 20 – NORME TRANSITORIE**

**ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

## TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL – Testo Unico Enti Locali) – istituisce e disciplina nel Comune di Novara il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*) di cui all'articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – di cui al Capo II del d.lgs. 15/11/1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della legge 27.12.2013, n. 147. Il canone unico per i mercati sostituisce altresì il canone di concessione per l'occupazione dei posteggi di vendita presso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri in quanto immobile demaniale destinato a mercato.
4. Il canone unico per i mercati si applica sul territorio comunale a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5. Salvo che si svolgano presso le aree mercatali individuate nell'ambito del territorio comunale, sono escluse dal presente Regolamento e trovano invece disciplina nel “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”:
  - a) le attività di commercio su aree pubbliche svolte in occasione di Fiere disciplinate dal vigente Regolamento comunale per le Fiere Periodiche;
  - b) le attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito di manifestazioni estemporanee;
  - c) le attività temporanee di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l.r. 28/99 ss.mm.ii.;
  - d) l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 attuativo dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salva diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come individuati ed istituiti ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 31/03/1998, n. 114, dei criteri regionali di cui alla d.C.r. 01/03/2000, n. 626 - 3799 e della d.G.r. 02/04/2001, n. 32- 2642 ss.mmii..
2. Le occupazioni realizzate abusivamente si distinguono in:
  - a) permanenti, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
  - b) temporanee, se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

## **ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del canone unico per i mercati è il Comune di Novara, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione di cui al precedente art. 3.
2. Nel caso di gestione diretta del canone unico per i mercati, la Giunta comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi resta in capo al Servizio/Struttura addetta alle attività commerciali il controllo e la verifica dell'attività svolta dal concessionario relativamente alla gestione del canone nonché l'applicazione delle sanzioni relative alla sospensione e revoca dei titoli per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

## **ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo del canone unico per i mercati è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata presso le aree mercatali.

## **ART. 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LE AREE MERCATALI**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico relativi a mercati, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante, si rinvia al “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”, al “Regolamento per il mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore”, al “Regolamento delle Fiere Periodiche” ed al quadro normativo vigente in materia.

## **TITOLO II – TARIFFA**

### **ART. 7 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE UNICO PER I MERCATI**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Novara, alla data del 31 dicembre 2020, risulta avere una popolazione residente di 102.777 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. La tariffa del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo sulla base dei seguenti criteri ed elementi previsti dal comma 840 dell'art. 1 della l. 160/2019:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) tipologia dell'occupazione;
  - c) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - d) zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
4. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

## **ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato C del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 21/01/2021.

## **ART. 9 – TARIFFA DI BASE ANNUALE**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale stabilita dall'art. 1, comma 841, della l. 160/2019 con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione come indicato nel precedente articolo 8, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie (zone), ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria (zona) più elevata.

## **ART. 10 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliera che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera stabilita dall'art. 1, comma 842, della l. 160/2019 in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione come indicato nel precedente articolo 8, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. Il canone costituito ai sensi del comma 1 è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

## **ART. 11 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa così come determinata in prima applicazione nel prospetto di cui all'Allegato 1 "Canone Unico per i mercati – Tariffe occupazioni mercatali" in relazione alle singole aree mercatali. Le successive variazioni delle tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente

regolamento. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base così come determinata in prima applicazione nel prospetto di cui all'Allegato 1 "Canone Unico per i mercati – Tariffe occupazioni mercatali" in relazione alle singole aree mercatali frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera. Le successive variazioni delle tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2 che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, da parte di operatori non titolari di concessione di posteggio fisso, il canone è determinato in base alle tariffe così come determinate in prima applicazione nel prospetto di cui all'Allegato 1 "Canone Unico per i mercati – Tariffe occupazioni mercatali" in relazione alle singole aree mercatali da applicare agli operatori commerciali c.d. "spuntisti", indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione. Le successive variazioni delle tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. i) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 21/01/2021.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.

### **TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE**

#### **ART. 12 – VERSAMENTO**

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato unicamente attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al d.lgs. 07/03/2005, n. 82 o le altre modalità di pagamento previste dal medesimo codice.
2. Il canone dovuto dal titolare di concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in

unica soluzione qualora l'importo dovuto per l'anno solare in corso sia inferiore o uguale ad € 250,00. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre dell'anno di competenza, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione di posteggio. Qualora l'importo dovuto per l'anno in corso sia superiore ad € 250,00 è ammessa la possibilità di pagamento in rate trimestrali nel rispetto delle scadenze di cui al precedente comma 2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro le scadenze di cui al comma 2.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per le occupazioni dei c.d. "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione di Giunta comunale possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **ART. 13 - AVEGOLAZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI**

1. In caso di situazioni di eccezionale gravità – quali calamità naturali, epidemie, pandemie e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale – la Giunta comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione di Consiglio comunale, può disporre particolari agevolazioni in favore dei soggetti titolari di concessioni di posteggio presso le aree mercatali delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare sia il canone, anche con esenzione totale, sia le modalità di corresponsione dello stesso.

#### **ART. 14 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate



nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sulla base del "Regolamento generale delle entrate di natura fiscale" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 01/07/2000.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive ovvero di mancata rimozione e ripristino del suolo da parte del soggetto titolare di concessione cessato.

#### **ART. 15 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Può essere accordato il versamento in forma dilazionata di somme certe, liquide ed esigibili relative al canone unico di mercato risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà, non solamente economica, del debitore secondo la disciplina e la procedura di cui all'articolo 1, commi da 796 a 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal "Regolamento generale delle entrate di natura fiscale" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 01/07/2000.

#### **ART. 16 - RIMBORSI**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di rimborso, il Comune provvede a notificare all'interessato il provvedimento motivato di diniego entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda..

#### **ART. 17 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, della l. 160/2019 e dalla l. 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

dal presente Regolamento e dal vigente "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche".

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della l. 689/1981.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art. 1 della l. 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della l. 449/1997. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né maggiore di € 500,00 così come previsto dall'art. 7 *bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 *bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione secondo le vigenti normative in materia.

## **ART. 18 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. Previo processo verbale di contestazione della violazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per in quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore a seguito del verbale di contestazione.

2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore l'immediata cessazione del fatto illecito con contestuale rimozione dell'occupazione e ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali o aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13 della l. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 689/81 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

#### **ART. 19 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, il Dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ss.mm.ii.. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto la sola area mercatale sulla quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale sulle aree mercatali cittadine.
2. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione, nei termini e con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche".
3. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'attività di vendita come disposto dal comma 1 del presente articolo.
4. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione, sarà inviato un secondo avviso del procedimento nel quale verrà intimato nuovamente di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se anche dopo questa seconda intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'attività di vendita per ulteriori 20 giorni. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, sarà disposta

la revoca della concessione di posteggio e la decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, come disposto dal comma 2 del presente articolo.

5. Qualora il contribuente, per regolarizzare la propria posizione debitoria, abbia attivato un piano di rateazione, il mancato rispetto di quest'ultimo comporterà l'immediato avvio a suo carico di un nuovo procedimento di sospensione dell'attività per il periodo di 20 giorni di mercato, decorso il quale, in caso di mancata regolarizzazione della posizione debitoria, sarà disposta la revoca della concessione di posteggio e la decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. Qualora il piano di rateazione sia stato avviato a seguito della seconda sospensione, il mancato rispetto delle scadenze rateali convenute comporterà l'immediato avvio a carico del contribuente del procedimento di revoca della concessione di posteggio e la decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

#### **TITOLO IV – NORME FINALI**

##### **ART. 20 – NORME TRANSITORIE**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

##### **ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ed è applicabile dal 1 gennaio 2021.

Allegati:

1. Tariffe "Canone Unico per i mercati – Tariffe occupazioni mercatali"